

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 DEL 30.03.2015

---

OGGETTO: PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE

---

L'anno duemilaquindici il trenta del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PATRIMONIO - CONTRATTI DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 45 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203, DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Biella possiede diversi terreni siti nel Parco della Burcina a Pollone;
- i seguenti terreni agricoli, individuati al N.C.T. del Comune di Pollone, sono utilizzati da tempo dalla Famiglia Fezia di Pollone (coltivatori diretti):
  - ⇒ Foglio 7 mappale 163 di mq. 11.680, parte di circa mq. 800;
  - ⇒ Foglio 7 mappale 166 di mq. 19.270, parte di circa mq. 10.000;
  - ⇒ Foglio 7 mappale 169 di mq. 27.150, parte di circa mq. 11.000;

Considerato che la Famiglia Fezia ha richiesto di regolarizzare la situazione con la stipula di appositi contratti agrari in deroga ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, dimostrando quindi di essere interessati a proseguire il rapporto con il Comune e proseguire nella conduzione dei terreni agricoli che sono usati per lo sfalcio dell'erba;

Sentita la relazione dell'assessore al Patrimonio, il quale propone di stipulare con i coltivatori di cui è il caso appositi contratti agrari in deroga, ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, con la collaborazione delle Associazioni di categoria dei coltivatori interessati, sulla base delle seguenti considerazioni:

- data la particolarità dei terreni situati all'interno della Riserva Naturale Speciale Parco Burcina "Felice Piacenza" che non possono essere utilizzati in altro modo;
- i terreni lasciati incolti sarebbero un ulteriore onere a carico del Comune e/o del Parco;
- i contratti agrari in deroga avranno una durata di circa 4 anni, pertanto entro una programmazione a breve termine potranno essere utilizzati senza indennizzi per la predisposizione di opere pubbliche o per un miglior utilizzo da parte del Comune;
- l'assistenza delle Associazioni di categorie dà una maggior garanzia sulla stesura dei contratti di cui è il caso;

Visto il nulla osta preventivo richiesto all'ente di gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua che gestisce la Riserva Naturale Speciale Parco Burcina "Felice Piacenza";

Precisato che l'importo del canone di locazione che verrà applicato alla Famiglia Fezia è stato concordato con l'Associazione di categoria (Coltivatori Diretti), in quanto influenzato da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio, è di € 105,00 annui;

Ritenuto di stipulare un apposito contratto agrario in deroga con i coltivatori già conduttori dei terreni anzidetti;

Ritenuto di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con i coltivatori di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:

- i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola
- l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
- durata del contratto: *4 anni circa*;
- l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
- è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di stipulare, per i motivi di cui alla premessa che fanno parte integrante della presente deliberazione, apposito contratto agrario in deroga con la Famiglia Fezia, coltivatori diretti già conduttori dei terreni di proprietà comunale siti sul territorio del Comune di Pollone, e così identificati:
  - ✓ Foglio 7 mappale 163 di mq. 11.680, parte di circa mq. 800;
  - ✓ Foglio 7 mappale 166 di mq. 19.270, parte di circa mq. 10.000;
  - ✓ Foglio 7 mappale 169 di mq. 27.150, parte di circa mq. 11.000;
2. di precisare che l'importo del canone di locazione che verrà applicato alla Famiglia Fezia è stato concordato con l'Associazione di categoria (Coltivatori Diretti), in quanto influenzato da molte variabili, la superficie coltivata, la zona interessata e non da ultimo il tipo di coltivazione o di taglio, è di € 105,00 annui;
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di stipulare appositi contratti con i coltivatori di cui è il caso fermo restando i seguenti punti salienti:
  - ✓ i contratti dovranno essere stipulati ai sensi dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, in presenza del Rappresentante dell'organizzazione professionale agricola
  - ✓ l'affittuario che utilizza il terreno per lo sfalcio dell'erba, in caso di massima necessità, dovrà liberare i terreni entro 60 giorni a semplice richiesta del proprietario o entro il primo taglio utile;
  - ✓ durata del contratto: *4 anni circa*;
  - ✓ l'affittuario dovrà impegnarsi a custodire e coltivare i beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e nel modo migliore;
  - ✓ è vietato e nullo il sub affitto totale o parziale dei terreni e la cessione del contratto e l'assunzione di soci;
4. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla stipula del contratto di locazione in oggetto.